1

La natura giuridica del provvedimento di qualificazione come bene paesaggistico, di un qualsiasi immobile, area o porzione del territorio

«provvedimento dichiarativo»

E’ la stessa natura giuridica del provvedimento di qualificazione di una «qualsiasi cosa» come bene culturale

Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 1968, n. 56



«i **beni** immobili qualificati **bellezza naturale** hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalle loro fattezze che hanno **in modo coessenziale** le qualità indicate dalla legge. Costituiscono cioè una **categoria che originariamente** è di interesse pubblico, e l'amministrazione non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. Individua il bene in modo che si fissi in esso il contrassegno giuridico espresso dalla **sua natura**.

L'amministrazione **può anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili**. Ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perché **questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive.**

Il provvedimento di vincolo paesaggistico, non aggiunge al bene qualità giuridiche che prima del provvedimento il bene non aveva, ma svela le qualità intrinseche del bene, ovvero la sua natura, la sua indole

Per la qualificazione come bene culturale

Art. 10 d.lgs. 42 del 2004 (Beni culturali)

….

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

….

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

Art. 13 d.lgs. 42 del 2004 (Dichiarazione dell'interesse culturale)

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

Art. 14 d.lgs. 42 del 2004 (Procedimento di dichiarazione)

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

Per la qualificazione come bene culturale

Art. 136 d.lgs. 42 del 2004 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 140 d.lgs. 42 del 2004 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza)

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, […], emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

Provvedimento di **vincolo** è «**dichiarativo-certificativo**» (non «costitutivo» di un nuovo stato del bene, giuridicamente rilevante)









Provvedimento che accerta e certifica che si tratta di un quadro di Tiziano Vecellio, «uomo dal guanto», 1522

Provvedimento dichiarativo della qualità intrinseca del bene, che per ciò stesso non ammette revoca



«provvedimento che accerta e certifica che quell'area è del pesaggio» Con il provvedimento di vicolo si fissa su un determinato bene il contrassegno giuridico espresso dalla **sua natura** e il bene assume così l'indice che ne rivela definitivamente le qualità (Pineta marina della località Cavallino – Treporti, D.M. 13 luglio 1964, provvedimento di vincolo paesaggistico)

Provvedimento dichiarativo della qualità intrinseca del bene, che neppure ammette modifi[illegible]o»



